

**ACCORDO INTEGRATIVO A LIVELLO LOCALE A NORMA DEL CCNL 13 MAGGIO 2009 DEL  
COMPARTO RICERCA - QUADRIENNIO NORMATIVO 2006/2009 -**

Oggetto: accordo locale sull'orario di lavoro.

Il giorno 11 novembre 2010 alle ore 10,30 presso la sede del Consiglio per la Ricerca e la  
Sperimentazione in Agricoltura – Centro di Ricerca per le Colture Industriali di Bologna, tra:

la Delegazione di parte pubblica, così composta:

Sig. Walther FAEDI  
Sig.ra Marisa MOTTA  
Sig.ra Eva TORRI

Presidente  
Componente  
Componente

la Delegazione sindacale , così composta:

Sig. Maurizio DALLA  
Sig. Massimo MORASSUT  
Sig. Stefano BERNABEI  
Sig. Mario FINOIA

FIR-CISL  
FLC-CGIL  
FLC-CGIL  
UIL PA-UR

Rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL Comparto  
"Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" 2006/2009

le RSU del Centro di Ricerca:

Sig. Roberto COLOMBO

CRA-API

é presente il Direttore delle Unità di ricerca collegata:

Sig. Giacinto DELLA CASA

CRA SUI

È stato raggiunto il seguente accordo:

**Campo di applicazione**

Il presente accordo in materia di disciplina dell'orario, si applica a tutto il personale in  
servizio presso le strutture del Centro di ricerca per le colture industriali - CRA CIN e  
presso le Unità di ricerca collegate quali Unità di Apicoltura e Bachicoltura – CRA API,  
Unità per la Frutticoltura – CRA FRF, Unità per l'Orticoltura – CRA ORA, Unità per la  
Suinicoltura – CRA SUI.

### Orario di servizio

L'orario di servizio, per il funzionamento delle strutture è determinato singolarmente per ciascuna struttura come segue:

**CRA CIN – Centro di ricerca per le colture industriali (BO), sede distaccata di Rovigo, struttura di Osimo (AN):**

apertura alle ore 07.00 – chiusura alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì  
compresenza - dalle ore 09.30 alle ore 13.00 per il Centro e la sede distaccata di Rovigo e dalle ore 09.00 alle ore 12.30 per la struttura con sede ad Osimo (AN) dal lunedì al venerdì.

**CRA API – Unità di ricerca di l'apicoltura e bachicoltura (BO):**

apertura alle ore 08.00 – chiusura alle ore 20.30 dal lunedì al venerdì  
compresenza - dalle ore 09.30 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì.

**CRA FRF – Unità di ricerca per la frutticoltura (FO):**

apertura alle ore 07.00 – chiusura alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì  
compresenza - dalle ore 09.30 alle ore 13.00 per la sede e dalle ore 09.00 alle ore 12.00 per l'azienda agraria, dal lunedì al venerdì.

**CRA ORA – Unità di ricerca per l'orticoltura (AP):**

apertura alle ore 07.30 – chiusura alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì  
compresenza dalle ore 08.30 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.

**CRA SUI – Unità di ricerca per la suinicoltura (MO):**

apertura dalle ore 07.00 – chiusura alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì  
apertura dalle ore 07.00 – chiusura alle ore 16.00 il sabato e la domenica  
compresenza dalle ore 08.30 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì

### Orario di lavoro personale tecnico e amministrativo – livelli dal IV all' VIII

Nell'ambito dell'orario di servizio, l'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, di norma articolato su cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, con orario medio giornaliero di ore 7 e minuti 12, tuttavia su esplicita richiesta del dipendente è prevista l'articolazione dell'orario su sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, con orario medio giornaliero di 6 ore. Ogni dipendente può modificare, a richiesta, l'articolazione dell'orario di lavoro su base semestrale, con conseguente modifica in base alla previsione del CCNL, del regime delle ferie. L'orario articolato su sei giorni a settimana prevede la corresponsione dei buoni pasto solo nel caso che si effettuano almeno tre ore di lavoro straordinario. L'orario medio giornaliero, in base al regime di articolazione scelto, è considerato come orario di lavoro effettivamente prestato nei casi di assenza per ferie, malattie, permessi previsti dal CCNL e permessi di legge.

La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata a criteri di flessibilità così individuati:

a) orario flessibile giornaliero, che consiste nell'individuare al nucleo centrale dell'orario di lavoro la contemporanea presenza in servizio del personale tecnico/amministrativo della struttura. I permessi richiesti in tale fascia oraria, nel limite massimo annuo di ore 36 da recuperare, devono essere autorizzati dal responsabile della struttura.

## CRA-CIN

CENTRO DI RICERCA  
PER LE COLTURE INDUSTRIALI

b) è consentita la programmazione di calendari di lavoro plurisettemanali e annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo, con particolare riguardo alle tipologie di orario da adottare per lo svolgimento delle attività di campagna presso le aziende sperimentali del Centro e delle Unità e/o fuori sede, previa autorizzazione del responsabile della struttura.

c) le ore di lavoro ordinario mensilmente computate, sia in eccesso che in difetto, confluiscono in un conto individuale. Il recupero delle ore in eccesso e/o in difetto deve essere effettuato entro il trimestre successivo. Il recupero delle ore in eccesso o in difetto, per frazioni della giornata lavorativa media, avviene nell'ambito dell'orario di servizio e non necessita di autorizzazione.

### Rilevazione orario di lavoro

La rilevazione dell'orario di lavoro avviene mediante apparecchiatura elettronica su supporto magnetico reso disponibile per ciascun dipendente. Il dipendente, tramite Username e Password, potrà visualizzare e stampare il proprio cartellino in ogni momento.

### Buono pasto

Il buono pasto viene attribuito al personale che osserva un orario di lavoro articolato su cinque giorni a settimana, per la singola giornata lavorativa nella quale effettua un orario di lavoro superiore alle sei ore, anche non continuativo, con un pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore alle 2 ore, all'interno della quale va consumato il pasto. La pausa giornaliera non è computabile in alcun caso con l'orario di lavoro pertanto deve essere comprovata dalle dovute obliterations.

Il buono pasto non è previsto per il personale che rinuncia esplicitamente per iscritto alla pausa. L'orario di lavoro articolato su sei giorni lavorativi a settimana prevede la corresponsione dei buoni pasto solo nel caso che si effettuano almeno tre ore di lavoro straordinario.

### Lavoro straordinario e riposo compensativo

Il lavoro straordinario deve essere autorizzato dal responsabile della struttura in funzione di particolari esigenze organizzative dell'amministrazione e dei servizi tecnici. La remunerazione del lavoro straordinario è subordinata alle disposizioni in materia normativa e contrattuale, nonché dagli accordi in sede di contrattazione di II° livello, con riferimento alle risorse del fondo unico del trattamento accessorio destinate alla remunerazione dello straordinario. Per le eventuali attività di lavoro straordinario non remunerate è consentito, previa autorizzazione del responsabile della struttura, il recupero delle ore in eccesso con riposi compensativi, pari alla giornata lavorativa media, nella misura massima di 22 giornate all'anno.

### Missioni

Il personale in missione di servizio che protragga la propria attività di lavoro oltre le ore 7 e 12 minuti (per l'orario su 5 giornate lavorative a settimana) o le ore 6 (per l'orario su 6 giorni a settimana), autocertifica, in base alla relativa dichiarazione di missione, le ore svolte in eccesso nel limite dell'orario di servizio.

### Assenza dal servizio

Per la fruizione di giorni di ferie e/o permessi previsti dalle norme contrattuali e di legge, il dipendente deve farne preventiva richiesta scritta; in caso di assenza per malattia deve darne comunicazione all'amministrazione entro le ore 09.00 del giorno di assenza.

**CRA-CIN**

CENTRO DI RICERCA  
PER LE COLTURE INDUSTRIALI

E' comunque ammessa la possibilità di comunicare la richiesta di giorni di ferie e di permessi anche il giorno stesso, sempre entro le ore 09.00 del giorno di assenza, quando venga meno la possibilità di richiesta preventiva.

**Personale ricercatore e tecnologo I-III° livello**

**Orario di lavoro**

L'attività lavorativa deve svolgersi nell'ambito dell'orario di servizio ed è di 36 ore medie settimanali effettuate nel trimestre. Fermo restando l'autonoma determinazione dell'orario di lavoro, l'attività scientifica e tecnologica deve articolarsi nell'ambito dell'orario di servizio. Le eventuali attività oltre l'orario di servizio devono essere autorizzate dal responsabile della struttura. Lo svolgimento di attività correlate alla programmazione scientifica e formativa fuori dalla sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente. Le ore di presenza in servizio in eccesso e in difetto rispetto all'orario di lavoro di 36 ore medie settimanali al termine del periodo di riferimento vengono cumulate con quelle risultanti nei periodi precedenti. Il numero di ore in difetto non può essere superiore a 20. Le ore in difetto oltre le 20 devono essere recuperate nel trimestre successivo. Le eventuali ore in eccesso possono essere recuperate anche attraverso un massimo di 22 giorni di assenza compensativa all'anno, compatibilmente alle esigenze di servizio concordate con il responsabile della struttura. Per ogni ulteriore definizione si rimanda all'art. 58 del CCNL 21.02.2002 e integrazione art. 21-comma 1 del CCNL 07.04.2006.

Bologna, 11 novembre 2010

La Delegazione di parte pubblica

Walter Jacot  
Luigi Leotta  
Fuato m

Le Organizzazioni Sindacali

CGIL FLC Luigi Luorot  
CISL FIR Monica Della  
UIL PA UR Ugo Birosi